

**Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della Certificazione Verde del personale INFN della Sezione di Milano Bicocca in ottemperanza al Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e 8 ottobre 2021, n. 139**

**Premessa**

Dal 15 ottobre 2021 al personale dell'INFN è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa.

L'accesso del lavoratore presso una struttura dell'INFN non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla. **È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'INFN.**

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Restano ferme tutte le misure di sicurezza attualmente disposte in base ai protocolli attualmente vigenti anche nel rispetto delle indicazioni dettate dall'Università di Milano Bicocca che ospita la struttura INFN.

**Modalità di svolgimento delle verifiche presso la Sezione INFN di Milano Bicocca**

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.

Proseguirà la verifica, già in atto dal 1 Settembre 2021, effettuata alle guardiane all'ingresso delle Strutture Universitarie di Milano Bicocca a cui accede anche il personale INFN e per la quale si è dato, da parte della Direttrice INFN, formale incarico al Direttore di Dipartimento.

Ad essa si aggiunge il controllo a campione da parte delle Sig.re Lidia Brusegan e Annalisa Cucchiaroni incaricate a tale scopo con atto formale della Direttrice in data 12 Ottobre 2021.

Almeno il 20% del personale presente in servizio sarà controllato quotidianamente, applicando un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il Controllo dovrà essere effettuato esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile dedicata (VerificaC19).

Il personale INFN della Sezione è stato informato in merito al controllo e alla sua modalità in occasione del Consiglio di Sezione tenutosi l'8 Ottobre 2021.

La riferibilità della certificazione dovrà essere confrontata con le generalità dell'intestatario della certificazione, chiedendo l'esibizione di un documento di identità, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

L'attività di verifica delle certificazioni non deve comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati in qualunque forma e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza in conformità alla normativa sulla privacy.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare il mancato possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>. Si rinvia inoltre alla Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 disponibile al link: [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-08/circolare\\_certificazione\\_verde.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-08/circolare_certificazione_verde.pdf) e al D.L 139 8 Ottobre 2021 reperibile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg>

### **Esito negativo dei controlli e violazioni delle disposizioni**

In caso di accertamento di mancato possesso della certificazione o di certificazione di positività, il personale preposto al controllo:

- inviterà il soggetto ad allontanarsi immediatamente dalla Struttura;
- redigerà un apposito verbale inviandolo alla Direttrice che lo trasmetterà alla prefettura competente per l'irrogazione delle relative sanzioni;
- comunicherà la circostanza alla Direzione per considerare la giornata come assenza ingiustificata.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura senza certificazione verde COVID-19 valida, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per la modalità di applicazione delle eventuali Sanzioni si rinvia alle linee guida emanate dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

### **Certificati esteri equivalenti**

Con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021 e alla Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021, sono accettate anche le certificazioni vaccinali

delle autorità sanitarie nazionali competenti estere, elencati nelle due Circolari citate e che contengano i seguenti dati:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

Sono valide anche le certificazioni di guarigione che riportino almeno i seguenti contenuti

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata e avranno la stessa validità prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

### **Certificazione di esenzione della Vaccinazione**

L'accesso ai luoghi di lavoro è consentito anche a coloro che, seppur sprovvisti di Certificazione Verde Covid 19, siano in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19.

Anche per tali soggetti, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Nella certificazione cartacea di esenzione dovranno essere presenti le seguenti informazioni: dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al \_\_\_\_\_";

- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

La Direttrice

Dott.ssa Sandra Malvezzi